

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1043

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SENESI, PELLEGRINO, BORATTO, TOSSI  
BRUTTI, GIOVANOLLA, MASIELLO, BUCCIARELLI, BETTONI  
BRANDANI, PAGANO e SALVI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 1993

---

Disciplina delle procedure per la realizzazione  
delle infrastrutture di sistemi della mobilità

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge si propone di recuperare, attraverso procedure cui dovranno attenersi vari soggetti, sia essi pubblici che privati, le sedi istituzionali ove verificare la coerenza della programmazione nazionale, regionale, provinciale e comunale con le varie proposte di investimenti per opere o infrastrutture che vengono via via avanzate nel tempo, anche in presenza di atti di pianificazione definita e approvata dalla pubblica amministrazione.

Le soluzioni normative proposte tendono ad armonizzare i nuovi istituti della cosiddetta «amministrazione concordata» (conferenze di servizi e accordi di programma) con le norme tuttora vigenti nel nostro ordinamento, che stabiliscono il raccordo tra le scelte localizzative delle grandi opere pubbliche e la pianificazione urbanistica.

Nelle soluzioni normative adottate, la conferenza dei servizi si caratterizza non come un procedimento derogatorio, ma soltanto come una forma di accelerazione procedimentale tendente alla verifica della conformità delle scelte localizzative con le anteriori previsioni di piano, ovvero all'armonizzazione di queste ultime alla scelta medesima.

Il testo normativo proposto per tale prospettiva, tiene ovviamente distinte le opere statali o di interesse statale dalle opere di interesse regionale o infraregionale, per le prime operando un raccordo con i

procedimenti di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, per le seconde riferendosi invece ai diversi procedimenti che, nella legislazione statale e regionale, prevedono la verifica della conformità urbanistica della scelta localizzativa o della sua approvazione in variante.

Sia per le opere statali che per quelle regionali, il raccordo è altresì operato con la normativa ambientale e con i relativi procedimenti di valutazione di impatto.

Il senso complessivo della scelta va nella direzione di escludere che la cosiddetta «amministrazione concordata» possa valere ed indurre deroghe o «strappi» alla generale normativa di settore aprendo nuovi spazi di incontrollata discrezionalità amministrativa; e muove invece nella direzione di individuare nella conferenza dei servizi e nell'accordo di programma scelte procedurali accelerative che coprano ambiti di discrezionalità, i cui confini non sono allargati.

La novità contenuta nel disegno di legge è rappresentata dalla possibilità di sottoporre all'esame, in sede di Conferenza di servizi più progetti da valutare, al fine di consentire ad una pluralità di proposte, pari dignità, nell'esame da parte dei soggetti delegati all'approvazione degli atti pubblici e allo scopo di avere un giudizio congruo all'interesse pubblico e collettivo.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

1. La presente legge disciplina le procedure per la realizzazione delle infrastrutture dei «sistemi della mobilità» relativi al trasporto aereo, marittimo, lacuale, su gomma e su ferro di competenza dello Stato o delle Regioni.

## Art. 2.

1. Per le infrastrutture di competenza dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri o per sua delega uno dei Ministri competenti convoca la conferenza di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed invita a parteciparvi le regioni interessate.

2. La conferenza di servizi entro quindici giorni dalla convocazione esprime parere sul progetto preliminare dell'opera da finanziare, che può essere predisposto anche da soggetto diverso dalle amministrazioni pubbliche partecipanti, provvedendo anche in esecuzione dell'articolo 81, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Il Ministro competente trasmette al Comitato interministeriale per la programmazione dei trasporti (CIPET) per la verifica di ammissibilità al finanziamento solo i progetti preliminari con parere favorevole della conferenza di cui al comma 2.

4. L'ulteriore parere favorevole del CIPET consente al Ministro di predisporre il progetto esecutivo, di avviare, se richiesto, il procedimento per la valutazione di impatto ambientale e di convocare la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Approvato il progetto esecutivo, il Ministro promuove la conclusione di un

accordo di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, chiamandovi a partecipare i soggetti pubblici e privati che devono realizzare le opere.

Art. 3.

1. Per le infrastrutture di interesse regionale, programmate dalla Regione, il Presidente della Giunta regionale o per sua delega l'assessore competente convoca una conferenza di servizi per una valutazione del progetto preliminare chiamandovi a partecipare le province, i comuni e le amministrazioni della Stato territorialmente interessate.

2. Il progetto di cui al comma 1 può essere predisposto anche da soggetto diverso dalle amministrazioni partecipanti.

3. La conferenza di servizi esamina il progetto verificandone la conformità agli strumenti urbanistici vigenti e promuove, se necessario, il procedimento per la valutazione d'impatto ambientale.

4. La conferenza di servizi, conclusasi positivamente la verifica d'impatto ambientale, approva il progetto, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'articolo 1, commi quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e lo invia al CIPET per la verifica di ammissibilità al finanziamento dello Stato.

5. La conferenza di servizi si conclude con la sottoscrizione di un protocollo di intesa da parte dei soggetti interessati.

6. Il protocollo di intesa di cui al comma 5 individua i soggetti che devono predisporre, entro 180 giorni dal parere positivo del CIPET, i progetti esecutivi delle opere infrastrutturali, definisce la composizione del Comitato tecnico che, composto da esperti designati dalle amministrazioni interessate, coordina la progettazione esecutiva, individua i soggetti che saranno invitati a concludere un accordo di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

7. Le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono norme di principio

valide nell'intero territorio nazionale ed alle quali le Regioni a statuto ordinario devono adeguare la loro normativa entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.